



## COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

### ORDINANZA DEL SINDACO N.64 DEL 27/03/2021

**OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Orario di apertura al pubblico delle attività di acconciatore ed estetista per il periodo transitorio EMERGENZA COVID19.**

#### IL SINDACO

Richiamato l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale" che attribuisce tra l'altro al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 206 del 05/12/2008 concernente "ORARIO DEGLI ESERCENTI DI ACCONCIATORE ED ESTISTA"

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, con le quali lo stato di emergenza è stato progressivamente prorogato fino al 30 aprile 2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Richiamati in particolare:

- l'art. 26, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021 in base al quale nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

l'art. 29, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, in base al quale le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

- l'art. 33 del DPCM 2 marzo 2021, rubricato "zona arancione" in base al quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del ministero della salute, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collochi in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si colloca in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020;

- l'art. 34 del DPCM 2 marzo 2021 concernente le disposizioni applicabili in zona arancione, in base al quale si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose, e pertanto gli articoli 26 e 29 sopra richiamati;

- l'art. 38 del DPCM 2 marzo 2021, rubricato "zona rossa" in base al quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si colloca in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020;

- l'art. 47 del DPCM 2 marzo 2021 che prevede nelle zone rosse la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona di acconciatori, estetisti e tatuatori;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM del 2 marzo 2020, in relazione alle attività consentite dal medesimo decreto;

Visto il DL n. 30 del 13 marzo 2021;

Considerato che l'approssimarsi delle festività di Pasqua può determinare una maggiore richiesta di prestazioni per le attività di acconciatori ed estetisti e pertanto è opportuno consentire la possibilità di esercitare l'attività anche il giorno festivo di domenica 28 marzo 2021, permettendo in questo modo una programmazione più agevole delle prestazioni;

Ritenuto opportuno, ogni qual volta che da zona arancione si passa in zona rossa, agevolare le prestazioni ampliandone l'orario permettendo l'apertura anche in giornata festiva;

PRESO ATTO della comunicazione del Ministro della Salute e del Presidente della regione toscana relativa alla classificazione della stessa regione toscana che da lunedì 29 marzo passa in zona rossa e, che pertanto l'efficacia del presente atto potrà essere automaticamente sospesa da provvedimenti regionali e nazionali sopravvenuti che potrebbero inibire attività come quelle di cui trattasi;

Sentite le associazioni di categoria;

DISPONE

Che, **fino al 31 luglio 2021**, fatti salvi periodi di sospensione dell'efficacia del presente atto, disposti con provvedimenti regionali e/o governativi/ministeriali sulla base delle norme vigenti, per le attività di acconciatore ed estetista è facoltativa la chiusura nei giorni di domenica e festivi, ad esclusione di quando il Comune è inquadrato in "zona rossa".

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
- Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Siena, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**Il Sindaco Michele Angiolini**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale*

*negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*